



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);

VISTO l’art. 8 comma 7, 8, 9 dell’O.M. 60/2020 che dispongono che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e che, all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la

circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”;

CONSIDERATO che l'art.6 comma 4 dell'O.m.60 del 2020 e l'art.2 comma 11 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 dispongono che l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non il possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.

VISTA il proprio provvedimento AOODRVE n.2212 del 12-09-2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Vicenza - valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e successive rettifiche;

RICHIAMATI

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184” Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTE le verifiche effettuate dai Dirigenti scolastici e fatte pervenire a questo Ufficio;

DISPONE

ai sensi dell'art.8 comma 8 dell'O.M. 60 del 2020 la convalida del punteggio assegnato al personale docente della scuola dell'infanzia e scuola primaria per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come di seguito indicato:

Il presente decreto con il relativo allegato è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale, www.istruzionevicenza.it, ed è parte integrante del presente provvedimento.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme previste dalla legge.

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Dino Pivato